CAMERA DEI DEPUTATI N. 3526-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **TOZZI CONDIVI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CHABOD

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1966 (*Stampato n. 822*)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 ottobre 1966

—

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica

Presentata alla Presidenza il 6 aprile 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione I, alla unanimità, ha dichiarato di accogliere la proposta del senatore Chabod, così come modificata dal Senato e ridotta ad un articolo unico.

La proposta, infatti, mira ad eliminare uno dei difetti che presenta l'attuale legge elettorale per il Senato.

Ad oggi, il coefficiente di voti riportati da ogni candidato si calcola moltiplicando per cento i voti validi riportati e dividendo il prodotto per il numero degli elettori iscritti. Poiché, di fatto, risulta che il numero dei votanti è sempre inferiore a quello degli elettori iscritti, il calcolo del coefficiente viene fatto su di un dato non reale.

Il senatore Chabod ha proposto di modificare la norma, stabilendo di dividere il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio.

Tale norma, oltre ad attenersi maggiormente alla realtà, ottiene che i collegi più depressi e soggetti a spopolamento siano favoriti e la Commissione ne ha riconosciuto la importanza sociale.

La Commissione ha ritenuto che la proposta dovesse essere approvata, dopo averla esaminata attentamente, perché non si ritiene che la prassi di delicatezza nell'esaminare proposte di riforme che concernono le modifiche della legge elettorale riguardante l'altro ramo del Parlamento, esoneri dal dovere di dare un voto responsabile ed illuminato.

Pertanto, onorevoli colleghi, ne propongo a voi l'approvazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato:

« La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato ».

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.